

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7889	16 settembre 2020	ISTITUZIONI
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 29 aprile 2020 presentata da Sabrina Aldi per il Gruppo della Lega dei Ticinesi “Stop al rilascio di nuovi permessi G”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione, datata 29 aprile 2020, presentata, per il Gruppo della Lega dei Ticinesi, da Sabrina Aldi, con la quale si chiede all'Esecutivo cantonale una moratoria sul rilascio dei permessi G per un periodo sufficientemente lungo da permettere il ricollocamento di tutti i disoccupati ticinesi.

1. PREMESSA

A titolo introduttivo riguardo alla problematica in oggetto, l'Esecutivo cantonale non può far altro che confermare quanto già espresso nelle proprie determinazioni afferenti alle precedenti risposte ad atti parlamentari su tematiche analoghe (cfr. Mozione del 23 settembre 2013 dal titolo "*Frontalieri: crescita esponenziale insostenibile, moratoria dei permessi G*", Risposta congiunta del Consiglio di Stato dell'11 dicembre 2013 alle interrogazioni n. 219.12 dal titolo "*Blocco immediato del rilascio dei permessi «G», cosa ne pensa il Consiglio di Stato?*" di Stefano Frascina e n. 217.12 dal titolo "*Frontalieri: l'aumento preoccupa*" di Maruska Ortelli e messaggio n. 7271 del 10 gennaio 2017, "Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 2 giugno 2014 presentata da Daniele Caverzasio e cofirmatari "*Stop all'immigrazione di massa e riduzione della durata dei permessi G*", (pag. 2).

In queste risposte era emersa la subordinazione del diritto cantonale al diritto superiore, sia nazionale che internazionale. Dal lato federale, in virtù del principio derogatorio del diritto costituzionale federale ("derogatorische Kraft des Bundesrechts") (cfr. Häfelin – Haller-Keller - Thurnherr, "Schweizerisches Bundesstaatsrecht", n. 947, Zurigo 2016), laddove la materia è già regolata a livello federale, al legislatore cantonale non rimane spazio, nello specifico, di modificare quanto sancito nella "Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione" (LStrl; RS 142.20) e nelle relative Ordinanze (es. Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS142.204). Lo stesso concetto è applicabile a livello internazionale; nel caso che ci occupa, questo significa che i Cantoni non hanno alcuna facoltà di predisporre delle normative o delle misure in contrasto con l'Accordo tra la Confederazione svizzera da una parte e la Comunità europea e i suoi stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.612.681).

In effetti in ossequio all'art. 121 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost; RS 101) *"la legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione"*. Parimenti in virtù dell'art. 4 ALC *"il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell'Allegato I ALC"*.

Inoltre si rileva che la medesima tematica, era già stata proposta il 23 settembre 2013, quando due deputati avevano depositato la mozione, indicata in ingresso, dal titolo *"Frontalieri: crescita esponenziale insostenibile, moratoria dei "permessi G"*. Con la stessa si chiedeva già allora al Consiglio di Stato di attuare una moratoria di 4 mesi sul rilascio dei permessi G e di attuare tutte le misure per ottenere un risultato. Parimenti, in subordine, si postulava di vincolare il rilascio del permesso G, previo accordo degli Uffici regionali di collocamento (URC) (integrazione disoccupati indigeni e/o all'obbligo di car sharing / car pooling / mobilità aziendale / abbonamento Arcobaleno). Alla stessa non venne dato alcun seguito. In effetti, essa risulta stralciata al 31 luglio 2015.

Si ricorda infine che nel luglio 2018, proprio al fine di favorire l'impiego di manodopera indigena, è stata operata una modifica legislativa mediante l'introduzione dell'art. 21a LStrl. Detto disposto prevede l'obbligo per i datori di lavoro di segnalare agli URC i posti di lavoro vacanti in determinate categorie professionali.

2. LA PUNTUALE RICHIESTA DELLA MOZIONE

Qui di seguito rispondiamo alla puntuale richiesta della mozione in oggetto.

In merito alla moratoria sul rilascio dei permessi G per un periodo sufficientemente lungo da permettere il ricollocamento di tutti i disoccupati ticinesi, si osserva che tale proposta presenta, come indicato nella premessa, delle criticità ben distinte segnatamente dal lato legale e costituzionale.

2.1 Preminenza della legislazione federale e internazionale nell'ambito del diritto degli stranieri

Per i suesposti motivi, dal punto di vista della sua sostenibilità a livello legale, si ribadisce che dal lato della concessione delle autorizzazioni di lavoro per frontalieri G, nell'ambito della legislazione degli stranieri, una moratoria nel senso prospettato dai mozionanti è da ritenersi, a fronte del quadro giuridico attualmente in vigore, non concretizzabile e contraria al diritto superiore federale e internazionale (cfr. art. 121 Cost e 4 ALC).

In effetti non va dimenticato che, nell'ambito della legislazione in materia di persone straniere, vige il principio derogatorio del diritto federale ("derogatorische Kraft des Bundesrechts"). Di conseguenza la competenza a legiferare è di mera pertinenza federale. Prova ne è che, nel nostro Cantone, la relativa legge di applicazione della legge federale, *in casu* la legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (cfr. LaLPS; RL 143.100) precisa e concretizza quanto è già stato stabilito nel merito dalla LStrl.

2.2 Eccezioni in cui una moratoria è legittima

Una sorta di moratoria potrebbe essere sostenibile solo in casi eccezionali e attuata solo a seguito di precise norme introdotte a livello federale. Ad esempio quando appaiono i presupposti per applicare la clausola dello stato di necessità. Queste condizioni si sono avverate recentemente, durante il marzo scorso quando, a seguito dell'emergenza pandemica COVID-19, era stata temporaneamente sospesa l'emissione di nuovi permessi per stranieri, salvo eccezioni giustificate da importanti interessi pubblici. Questa moratoria è poi terminata l'8 giugno 2020, a seguito della modifica dell'Ordinanza II Covid-19, intervenuta il 27 maggio u.s. (cfr. Art. 3a dell'Ordinanza 2 COVID-19" del 27 maggio 2020; R.S. 818.101.24). Pertanto l'adozione di una moratoria è da ritenersi una misura di carattere eccezionale in frangenti particolari, ad esempio durante uno stato di calamità o di un'emergenza sanitaria, ma non è proponibile a carattere generale in condizioni socio-politiche ordinarie.

2.3 Sostenibilità giuridica di una moratoria sui permessi G

A tal proposito si osserva altresì che la giustificabilità giuridica di un'azione contro il diritto federale e internazionale, dinanzi ai Tribunali nonché alle Autorità federali di riferimento, sarebbe difficilmente difendibile da parte dell'Esecutivo cantonale. In effetti la medesima porta con sé diverse criticità, le cui conseguenze non sono prevedibili a priori. Difatti i Tribunali in uno Stato di diritto federale, quale è la Confederazione elvetica, sono tenuti a seguire il principio della legalità e ad applicare la giurisprudenza federale (TF) e internazionale (Corte CEDU) in maniera omogenea. Non si intravede pertanto alcuna possibilità che gli stessi possano avallare e giustificare l'applicazione, in sede ricorsuale, di una misura di tale portata, come una moratoria cantonale che prevede delle limitazioni per il rilascio dei permessi per frontalieri G.

3. IMPATTO FINANZIARIO

Per quanto attiene all'eventuale impatto finanziario delle misure proposte dai mozionanti, in caso di accoglimento della mozione, lo stesso non è attualmente quantificabile. In effetti, allo stato attuale, non è possibile prevedere l'impatto di tale progetto sulle maestranze dei settori coinvolti in seno all'Amministrazione cantonale. Ad esempio, per quanto afferente alla Sezione della popolazione (SP), per l'aspetto del rilascio o del rifiuto delle autorizzazioni di lavoro (permessi G), elemento quest'ultimo che comporterebbe oneri non indifferenti per le procedure ricorsuali che ne potrebbero scaturire, non si è attualmente in grado di quantificare la portata di una tale misura sul proprio effettivo di personale né sulle relative conseguenze finanziarie.

4. CONCLUSIONI

In conclusione si osserva che, per i motivi sopra illustrati, la misura proposta dai mozionanti non appare attuabile, *in primis* dal lato giuridico, per le motivazioni suesposte in quanto collide con il diritto superiore federale interno (LStrI) e sovranazionale (ALC). D'altro canto proporre una misura evidentemente in contrasto con il diritto superiore, appare difficilmente giustificabile a livello di legislativo cantonale e nei confronti dei Tribunali, preposti a giudicare la sua applicazione in caso di ricorso contro singole determinazioni.

Sulla scorta di quanto precede, invitiamo il Parlamento a respingere la richiesta della mozione in oggetto.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnaldo Coduri

Annessa: mozione del 29 aprile 2020

MOZIONE

Stop al rilascio di nuovi permessi G

del 29 aprile 2020

L'attuale situazione legata alla pandemia di Covid-19 ha avuto il pregio di mostrare a chiare lettere come un sistema economico che si basa su un numero così elevato di frontalieri sia un sistema fragile da più punti di vista.

La sicurezza interna, in primis quella sanitaria, e il buon funzionamento della nostra economia non possono dipendere da uno Stato estero. Situazione che non ha permesso di chiudere le frontiere come fatto in altri paesi ma ci ha costretti a mantenere la libera circolazione con una nazione che aveva già decretato zone rosse e che presentava una situazione sanitaria allarmante.

Con le progressive aperture si pone il problema dell'aumento del numero di persone che quotidianamente varcheranno le frontiere.

Ma non è tutto.

Dopo l'emergenza sanitaria il rischio sarà quello di incorrere in una crisi economica senza precedenti con un conseguente aumento del numero di disoccupati e persone in assistenza. In quest'ottica, data la situazione di eccezionale emergenza, si chiede attraverso la presente mozione di porre un blocco immediato al rilascio di nuovi permessi G. La richiesta appare giustificata da motivi di salute pubblica ma anche da motivi di natura economica. Prioritario per il rilancio della nostra economia deve essere il ricollocamento di tutti i lavoratori indigeni. Eccezioni possono essere previste solo dopo aver comprovato l'impossibilità per il datore di lavoro di poter assumere personale indigeno.

Si chiede quindi al Consiglio di Stato una moratoria sul rilascio dei permessi G per un periodo sufficientemente lungo da permettere il ricollocamento di tutti i disoccupati ticinesi.

Sabrina Aldi

Per il Gruppo della Lega dei Ticinesi